

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 746 del
22/12/2023

**OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI PRESTAZIONI
AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE AZIENDALE AFFERENTE ALLA
DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA E SANITARIA NON MEDICA.**

Il **Commissario Straordinario** Dott. Antonio Brambilla, nominato con DCA n. 261 del 10.10.2023, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto assistito dal Direttore del Dipartimento.

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE
UMANE E FORMAZIONE**

OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE AZIENDALE AFFERENTE ALLA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA E SANITARIA NON MEDICA.

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico – procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Direttore dell' U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E FORMAZIONE si propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto

Il Responsabile del Procedimento

DR. OLIVERIO MASSIMO

Il Direttore U.O.C.

DR. FICO GIUSEPPE

Visto del Direttore Dipartimento DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

Il Direttore

DR. FICO GIUSEPPE

PREMESSO

CHE l'art. 24, comma 6 del C.C.N.L. dell'Area Sanità del 19 dicembre 2019, triennio 2016 – 2018, testualmente recita "Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'Azienda o Ente, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può

concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) in base al regolamento adottato dalle Aziende o Enti. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi onnicomprensivi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale relativo all'istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria) è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.”;

CHE il surrichiamato art. 115, comma 2 prevede che “Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle Aziende o Enti ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia.”;

ATTESO che si considerano prestazioni aggiuntive, le prestazioni richieste dall'Azienda ai propri dirigenti in via eccezionale e temporanea, oltre l'orario di servizio, ad integrazione dell'attività istituzionale allo scopo di:

- ⌘ ridurre le liste e i tempi di attesa, qualora sussistano criticità nei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni rispetto agli standard di riferimento nazionale e regionale;
- ⌘ incrementare la produzione a fronte di una crescente domanda di prestazioni sanitaria rispetto all'offerta;
- ⌘ ampliare e facilitare la possibilità di accesso alle prestazioni da parte dell'utenza;
- ⌘ ottimizzare l'uso delle risorse strumentali e strutturali;
- ⌘ fronteggiare eventuali carenze di organico a fronte dell'impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti;
- ⌘ superare eventuali criticità nella copertura di turni di guardia per carenza di organico e/o assenze di personale medico superiore a 30 giorni;

CHE L'istituto delle attività aggiuntive non può essere utilizzato quale

strumento di pianificazione ordinaria dell'attività istituzionale e, di norma, deve essere attivato dopo aver utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile e/o messo in atto modalità organizzative temporanee in ambito dipartimentale in relazione a contingenti variazioni di attività delle Strutture afferenti.

CHE il ricorso alle prestazioni aggiuntive è consentito in presenza di conclamata carenza di personale interno e contestuale impossibilità di reclutamenti immediati per le figure professionali necessarie ad assicurare il livello essenziale di assistenza da parte dell'U.O. interessata;

CONSIDERATO che, nell'ambito del proprio potere regolamentare, questa Azienda Sanitaria intende disciplinare compiutamente l'istituto della prestazioni aggiuntive per il personale aziendale afferente alla Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria non Medica;

RITENUTO, pertanto, opportuno adottare il regolamento che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la L.R. n. 37 del 21/10/2022 non trova allo stato applicazione in quanto il competente Dipartimento non ha provveduto all'adozione delle linee generali di indirizzo, ai sensi dell'art. 6 CCNL 2016 - 2018;

DATO ATTO, altresì, che l'art. 11 del D.L. n. 34 del 30/03/2023, convertito in legge n. 56 del 26/05/2023, ha validità sino al 31 dicembre 2023;

VISTE le leggi in materia;

PROPONE

Per quanto espresso in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. Di adottare il regolamento in materia di prestazioni aggiuntive della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria non Medica dell'A.S.P. di Crotone.
2. Di allegare il suddetto regolamento alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di demandare all'U.O.C. Affari Generali, Legali e Assicurativi, il compito di pubblicare il presente regolamento nell'apposita sezione del sito web

aziendale.

4. Di dare opportuna informativa alle OO.SS. di categoria tramite la trasmissione del presente atto deliberativo.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario

Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Dott. Francesco Procopio

Dr. Pasquale Mesiti

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Brambilla

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

REGOLAMENTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA E SANITARIA NON MEDICA.

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'attività libero professionale intramuraria, il ricorso alle attività aggiuntive dei dirigenti medici, veterinari e sanitari non medici, ai sensi del:

- D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 e s.m.i.
- Art. 115 comma 2 e comma 2 bis del CCNL Area Sanità 2016-2018;
- Art. 24 comma 6 del CCNL Area Sanità 2016-2018.

Art. 2 - Oggetto

Si considerano prestazioni aggiuntive, le prestazioni richieste dall'Azienda ai propri dirigenti in via eccezionale e temporanea, oltre l'orario di servizio, ad integrazione dell'attività istituzionale allo scopo di:

- ridurre le liste e i tempi di attesa, qualora sussistano criticità nei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni rispetto agli standard di riferimento nazionale e regionale;
- incrementare la produzione a fronte di una crescente domanda di prestazioni sanitaria rispetto all'offerta;
- ampliare e facilitare la possibilità di accesso alle prestazioni da parte dell'utenza;
- ottimizzare l'uso delle risorse strumentali e strutturali;
- fronteggiare eventuali carenze di organico a fronte dell'impossibilità, anche momentanea, di coprire i relativi posti;
- superare eventuali criticità nella copertura di turni di guardia per carenza di organico e/o assenze di personale medico superiore a 30 giorni.

L'istituto delle attività aggiuntive non può essere utilizzato quale strumento di pianificazione ordinaria dell'attività istituzionale e, di norma, deve essere attivato dopo aver utilizzato ogni altro istituto contrattuale disponibile e/o messo in atto modalità organizzative temporanee in ambito dipartimentale in relazione a contingenti variazioni di attività delle Strutture afferenti.

Il ricorso alle prestazioni aggiuntive è consentito in presenza di conclamata carenza di personale interno e contestuale impossibilità di reclutamenti immediati per le figure professionali necessarie ad assicurare il livello essenziale di assistenza da parte dell'U.O. interessata.

Art. 3 - Presentazione della richiesta e delibera autorizzativa

La richiesta di autorizzazione all'effettuazione delle prestazioni aggiuntive deve essere proposta alla Direzione Sanitaria Aziendale al fine della relativa valutazione di coerenza.

Le richieste di prestazioni aggiuntive devono essere formulate ad inizio di anno, onde consentire alla Direzione Strategica la corretta stima del fabbisogno aziendale ai fini autorizzatori ed è autorizzata con atto deliberativo.

In presenza di imprevedibili e quindi eccezionali eventi che modifichino l'organizzazione e/o la dotazione organica di una Struttura aziendale, il Direttore di quest'ultima Struttura può avanzare richiesta di prestazioni aggiuntive anche nel corso dell'anno.

Al fine di omogeneizzare le richieste di che trattasi, le stesse devono essere prodotte contenente i seguenti elementi essenziali:

- a) l'indicazione della struttura richiedente;
- b) le motivazioni, le finalità generali, la durata;
- c) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, del Responsabile della U.O. direttamente interessata alle prestazioni aggiuntive, dalla quale si evinca che nonostante una programmazione congrua e appropriata dell'orario di lavoro, al fine di rispondere alle esigenze assistenziali e di assicurare i livelli essenziali di assistenza, è necessario ricorrere a prestazioni in orario aggiuntivo, avendo già utilizzato ogni altro istituto contrattuale percorribile (lavoro straordinario per turni in reperibilità o di guardia, turnazione con orario flessibile);
- d) modalità e tempistica delle prestazioni previste;
- e) descrizione sintetica delle attività previste;
- f) indicazione del numero di ore necessarie per soddisfare le esigenze sottese alla richiesta e loro pianificazione mensile;
- g) indicazione del numero di prestazioni da realizzare, a fronte del numero di ore richieste;
- h) elenco nominativo del personale partecipante alle attività, con indicazione del profilo professionale e/o della disciplina di appartenenza;
- i) dichiarazione di partecipazione di ogni singolo dirigente reclutato.

Il Direttore del Dipartimento di afferenza dell'U.O. interessata dovrà, altresì, validare la richiesta attestando che non vi sono, a livello dipartimentale, soluzioni alternative (ad es. guardia interdivisionale comune) all'utilizzo delle prestazioni aggiuntive.

Qualora la Direzione Sanitaria Aziendale verifichi che le attività svolte in prestazioni aggiuntive non risultino conformi al piano autorizzato, ne dispone l'interruzione con provvedimento motivato, previa intesa con il Rappresentante Legale di questa Azienda.

Art . 4 - Modalità

Condizione essenziale per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive è rappresentata dalla loro effettuazione al di fuori del normale orario di lavoro e dalla collegata registrazione sul sistema aziendale di rilevazione automatica delle presenze mediante le specifiche procedure previste per esse.

Le prestazioni aggiuntive devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di orario di lavoro.

E' fatto divieto di effettuare prestazioni aggiuntive nelle giornate di assenza dal lavoro per ferie e riposo biologico per rischio radiologico/anestesiologico;

L'attività in regime di prestazione aggiuntiva è altresì esclusa, nel corso del turno di reperibilità, del turno di guardia e nelle 11 ore successive al termine della guardia finalizzate al riposo psicofisico; in particolare il medico dovrà fruire di 11 ore di riposo consecutivo nell'arco delle 24 ore e non potrà superare il limite di 48 ore settimanali, compreso l'orario istituzionale.

Nel caso in cui l'attività aggiuntiva risulti prestata in una delle condizioni ostative elencate, il relativo compenso non sarà liquidato e l'Azienda valuterà altresì l'adozione degli opportuni provvedimenti collegati alla rilevata inadempienza.

Le prestazioni aggiuntive possono essere remunerate solo se è stato assolto il debito orario mensile individuale; in caso di debito orario non assolto le ore aggiuntive effettuate potranno essere liquidate solo dopo l'assolvimento del debito orario nei tempi e nelle modalità contrattualmente previsti.

In caso di mancato recupero orario le ore aggiuntive saranno utilizzate in via prioritaria e fino a concorrenza per il ripiano del debito orario, potendo essere liquidate solo le ore eventualmente residuanti.

Art 5 - Criteri generali di esclusione

Sono esclusi - salvo deroghe motivate - dalla partecipazione all'effettuazione di prestazioni aggiuntive di cui al presente Regolamento i dirigenti medici, veterinari e del ruolo sanitario non medico che rientrano in una della seguente ipotesi:

- che siano a rapporto di lavoro non esclusivo;
- che usufruiscono di impegno lavorativo ridotto;
- con prescrizioni limitative dell'attività lavorativa;
- che fruiscano delle seguenti riduzioni dell'orario di lavoro: L. 104/92, allattamento, ed altre condizioni assimilabili.

Art. 6 - Procedura

Ad inizio di ogni anno, completato l'iter procedurale delineato nell'art. 3 del presente Regolamento, verrà predisposta delibera autorizzativa ove dovranno essere fissati il monte ore complessivo, il numero massimo di ore erogabili in regime di prestazioni aggiuntive nel rispetto delle norme di leggi e delle linee guida regionali, nonché le correlate risorse finanziarie da destinare a tale specifica attività, per come individuate dalla competente U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, sulla base del budget previsionale.

La deliberazione autorizzativa delle prestazioni aggiuntive dovrà essere trasmessa ai Direttori delle UU.OO per la conseguente pianificazione delle attività.

Il Direttore/ Responsabile della U.O. che ha richiesto le prestazioni aggiuntive è individuato come Responsabile della realizzazione delle relative attività.

In quanto tale, egli è tenuto:

- a) alla trasmissione all'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione della richiesta di attivazione timbratura recante per ogni nominativo il numero di ore massimo attribuibile. Sarà cura della U.O.C. Risorse Umane inserire nell'applicativo sul sistema, quale condizione

per la liquidazione delle prestazioni erogate, la causale di prestazione a decorrere dal giorno della richiesta;

- b) al controllo delle presenze del personale che effettua le prestazioni aggiuntive;
- c) alla verifica che le prestazioni aggiuntive siano ripartite in modo equo tra tutti i dirigenti che hanno dichiarato la propria disponibilità, rese negli orari consentiti e autorizzati e nei limiti del budget assegnato, e solo dopo avere accertato che sia stato assolto il debito orario istituzionale;
- d) alla verifica di corrispondenza tra le prestazioni aggiuntive indicate nel Piano autorizzato dall'Azienda e quelle effettivamente rese;
- e) alla trasmissione di relazione sull'attività prestazionale eseguita, corredata dalle attestazioni di controllo e di verifica, al Direttore Sanitario per la successiva validazione di competenza.

Qualora sia necessario un numero di ore in prestazioni aggiuntive superiore a quelle autorizzate il Responsabile dell'U.O.C. interessata è tenuto a richiedere la necessaria integrazione, che dovrà essere autorizzata secondo le modalità previste all'art. 3 presente regolamento.

La liquidazione delle prestazioni rese verrà disposta sulla base dell'art. 7 esclusivamente nei confronti del personale che avrà rispettato la procedura di cui al presente articolo.

Art 7 - Parametri economici e liquidazione dei compensi

La remunerazione delle attività aggiuntive avviene esclusivamente ad ore/accessi di durata prestabiliti.

Ciascun dirigente medico potrà espletare prestazioni orarie aggiuntive entro il limite massimo di 48 ore settimanali, compreso l'orario istituzionale.

Nel rispetto della normativa contrattuale, il costo orario per le prestazioni aggiuntive è fissato in €/ora 60,00 (sessanta) lordi onnicomprensivi, ex art. 24, comma 6, del CCNL 2016-2018 dell'Area Sanità, fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni normative nazionali o regionali.

La liquidazione dei compensi dovuti agli aventi diritto per l'attività effettivamente svolta (ore o turni) in regime di prestazioni aggiuntive, nei limiti della delibera autorizzativa, è demandata alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione.

A tal fine, il Direttore Sanitario, con cadenza bimestrale, invia l'attestazione di validazione al pagamento delle attinenti prestazioni aggiuntive, corredata dalle attestazioni di controllo e di verifica indicate nell'art. 5 del presente regolamento per come eseguite dal Direttore della U.O.C. interessata, alla U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione per consentire a quest'ultima di disporre il formale provvedimento di liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai dirigenti direttamente interessati.

Si fa ricorso a risorse iscritte ordinariamente al bilancio, dopo aver utilizzato integralmente quelle assegnate con fondi ministeriali o regionali per attività specifiche (riduzione delle liste di attesa o progetti assistenziali)

Art 8 - Norma transitoria e finale

Il presente Regolamento, una volta approvato con apposito atto deliberativo della Direzione Generale, produrrà i suoi effetti giuridici dal giorno successivo all'albo pretorio Aziendale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda al vigente CCNL dell'Area Sanità e alla legislazione nazionale e regionale di settore.

In caso di emanazione da parte della Regione Calabria di linee guida o diverse indicazioni in materia di prestazioni aggiuntive il presente regolamento sarà adeguato al fine di renderlo compatibile con le nuove disposizioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DR. ANTONIO BRAMBILLA

PARERE DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sulla proposta n. 5054/2023 dell' Unità U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E FORMAZIONE ad oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE AZIENDALE AFFERENTE ALLA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA E SANITARIA NON MEDICA. si esprime parere sanitario favorevole in merito all'adozione della deliberazione.

Crotone, 21/12/2023

Il Direttore Amministrativo
Dr. Francesco Procopio
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

PARERE DIRETTORE SANITARIO

Sulla proposta n. 5054/2023 dell' Unità U.O.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE E FORMAZIONE ad oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER IL PERSONALE AZIENDALE AFFERENTE ALLA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA E SANITARIA NON MEDICA. si esprime parere sanitario favorevole in merito all'adozione della deliberazione.

Crotone, 22/12/2023

Il Direttore Sanitario
Dr. Pasquale Mesiti
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate